

## DETERMINA N. 66/2026

---

SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9. PROROGA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA DI € 19.000,00 SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2026 E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. CIG B095DDB783

il Segretario generale

Premesso che:

- previa decisione del Consiglio del 21 dicembre 2023, con determina n. 99/2024 è stata autorizzata l'acquisizione del servizio di telefonia mobile, per 48 mesi, dalla Vodafone Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13, CF 93026890017, P. IVA 08539010010, mediante adesione alla Convenzione Consip denominata "Telefonia mobile 9", per un corrispettivo annuo di € 20.880,00, oltre IVA, € 25.473,60, IVA compresa, pari a complessivi netti € 41.760,00, € 50.947,20, IVA compresa;
- con determina n. 9 dell'11 febbraio 2026 si prendeva atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della società Vodafone Italia S.p.A. nella società Fastweb S.p.A. a socio unico, con sede legale in Piazza Adriano Olivetti n. 1 – 20139 Milano, Partita IVA/Codice Fiscale 12878470157, in virtù dell'atto a rogito del 18 dicembre 2025 del Notaio Andrea De Costa, iscritto presso il Collegio notarile di Milano, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2026;
- la Convenzione in oggetto scadrà il 16 maggio p.v. e che, come da comunicazione rinvenuta all'interno del Portale Consip [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), pubblicata in data 8 aprile 2026, non è prevista attivazione della nuova iniziativa prima del terzo trimestre 2026, in quanto sono ancora in corso le procedure di apertura delle buste nell'ambito della gara "Telefonia mobile ed. 10";

Valutato che, al fine di assicurare la continuità dei servizi di telefonia mobile, si ritiene opportuno dar corso all'estensione in proroga della durata del contratto originale, secondo quanto disposto dalla normativa applicabile alla Convenzione in essere, ex art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, che recita: "[...] *La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. [...]*";

Atteso che:

- una volta attivata la nuova Convenzione, è intenzione aderire alla suddetta, anche nel rispetto della normativa vigente in relazione alla categoria merceologica in argomento;
- in ragione delle tempistiche richieste per l'espletamento della gara Consip, vi sono quindi i presupposti per poter procedere ad una proroga tecnica del contratto in essere per il periodo strettamente necessario all'effettuazione delle procedure sopra descritte;

- il fornitore, come da comunicazione del 20 aprile u.s., si è dichiarato disponibile a garantire la continuità del servizio, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, salvo recesso in caso di attivazione della nuova Convenzione Consip;

Considerato che risulta necessario garantire il servizio di telefonia mobile a partire dal 17 maggio 2026 e fino indicativamente al prossimo 31 gennaio 2027 per un importo stimato pari a € 19.000,00 (IVA compresa), nelle more dell'adesione alla nuova convenzione di telefonia mobile;

Acquisito il Durc della Fastweb S.p.A. protocollo INPS\_49030191 in data 16 gennaio 2026;

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.;

- l'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.”*;

- l'art. 1, comma 7, della L. 7 agosto 2012 n. 135 che dispone che *“Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.”*;

- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 bis, comma 3, che dispone che le spese di importo pari o inferiore ad € 20.000,00 sono disposte con Determina a firma congiunta del Segretario generale e del responsabile dell'Ufficio Amministrazione (leggasi ora Ufficio Bilancio, contabilità e autofinanziamento), e l'art. 16, comma 1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;

- l'art. 47 del predetto Regolamento che prevede, tra i compiti assegnati all'Ufficio affari generali, amministrazione e personale (leggasi ora Ufficio Risorse umane e affari generali), quello di provvedere all'acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici dell'Autorità;

- il bilancio di previsione per l'anno 2026 e pluriennale 2026-2028 dell'Autorità, approvato con delibera n. 219/2025 del 4 dicembre 2025 il quale presenta sufficiente disponibilità di fondi per sostenere la predetta spesa;

Tutto ciò premesso,

**DETERMINA**

1. di procedere all'affidamento, per le motivazioni esplicitate in premessa, mediante proroga tecnica, del servizio di telefonia mobile all' operatore economico Fastweb S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Adriano Olivetti n. 1, Partita IVA/Codice Fiscale 12878470157, nelle more dell'attivazione della conseguente adesione ad una nuova Convenzione Consip, a partire dalla data del 17 maggio 2026 e fino al 31 gennaio 2027 per un importo stimato pari a € 19.000,00 (IVA compresa);
2. di formalizzare l'affidamento mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio in modalità elettronica, prevedendo apposita clausola di recesso nel caso in cui si rendessero attivi i servizi nell'ambito della Convenzione "Telefonia Mobile ed.10";
3. di impegnare la spesa di € 19.000,00 sul Capitolo 40300 "Spese per contratti, utenze e servizi accessori Torino e Roma" del Bilancio di previsione 2026, codice Piano dei Conti U.1.03.02.05.002 a favore della Fastweb S.p.A., Partita IVA/Codice Fiscale 12878470157;
4. di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture e sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dalla ditta affidataria;
5. Responsabile unico del Progetto è la dott.ssa Alessandra Ievolella, in qualità di Direttore dell'Ufficio Risorse umane e affari generali, mentre il direttore dell'esecuzione è l'ing. Nushin Farhang, in qualità di Direttore dell'Ufficio Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale;
6. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 15/05/2026

il Segretario generale  
Alessio Quaranta